

PREMESSO:

CHE in data 13.04.2006 la Giunta Comunale adottava la deliberazione n. 81, ad oggetto: “Conferimento incarico all’Avv. Angela Stefania Sirianni per recupero somme fitto locali Ostello della Gioventù e contestazione”;

CHE con tale deliberazione veniva affidato all’Avv. Angela Stefania Sirianni l’incarico di:

- **intentare** azione legale nei confronti della Cooperativa “La Provvidenza” di Soveria Mannelli, in persona del suo Presidente Sig.ra Maria Giovanna Folino, per il recupero delle somme dovute all’Amministrazione quali canoni di locazione dell’Ostello della Gioventù relativi all’anno 2002 e ai primi 2 mesi dell’anno 2003, per un ammontare complessivo pari ad €3.098,74;
- **contestare** alla Cooperativa “La Provvidenza” di Soveria Mannelli, sempre in persona del suo Presidente, Sig.ra Maria Giovanna Folino, la mancata riconsegna all’Amministrazione Comunale degli arredi, dei mobili e delle attrezzature presenti nell’Ostello, con le conseguenti azioni che avrebbe ritenuto più opportune al fine di tutelare l’interesse dell’Ente, compresa la richiesta di eventuale rimborso;

CHE, in data 25.09.2006, con nota in atti al n. 6898 del 27.09.2006, la Sig.ra Folino Maria Giovanna, nella sua qualità di ex Presidente della Società Cooperativa “La Provvidenza”, comunicava formalmente a questo Ente che la predetta Società Cooperativa la Provvidenza era stata sciolta e posta in liquidazione con atto del Notaio Critelli Rep. 12408 del 23.11.2004.

CHE conseguentemente, con successiva deliberazione n. 131/07, la giunta integrava e rettificava la precedente deliberazione n. 81/06, conferendo all’Avv. Angela Stefania Sirianni l’incarico di intentare azione civile nei confronti dei Sigg.ri Calabrese Carmine e Spadafora Antonio, nella loro qualità di liquidatori della Cooperativa “La Provvidenza”, per il recupero delle somme dovute all’Amministrazione quali canoni di locazione dell’Ostello della Gioventù relativi all’anno 2002 e ai primi 2 mesi dell’anno 2003, per un ammontare complessivo pari ad €3.098,74, nonché per il risarcimento dei danni arrecati all’Amministrazione stessa per la mancata riconsegna degli arredi, dei mobili e delle attrezzature presenti nell’Ostello, di cui al verbale sottoscritto dall’allora Presidente della Cooperativa Sig.ra Maria Giovanna Folino in data 13.11.1998.

CHE, con la medesima deliberazione, veniva altresì conferito all’Avv. Angela Stefania Sirianni l’incarico di valutare la possibilità di inoltrare denuncia penale nei confronti degli ex Amministratori della Cooperativa “la Provvidenza” per i danni arrecati all’Amministrazione;

CONSIDERATO:

CHE l’Avv. Angela Sirianni, con nota in data 23.06.2008, in atti al n. 4589 del 25.06.08, al termine di una serie di incontri e contatti con i liquidatori della Cooperativa, rassegnava al Sindaco le proprie conclusioni in ordine alla suddetta vicenda, comunicando tra l’altro quanto segue:

- che, pur non essendo ancora stato depositato il bilancio finale della Cooperativa, i Commissari Liquidatori hanno esplicitato che vi è stata una cessione a terzi di materiale vario che ammonta ad Euro 3.010,00;
 - che detta somma viene messa a disposizione dell’Ente “a tacitazione e definizione transattiva della vertenza in atto”;
 - che poiché vi sono molti altri creditori, intraprendere un’azione civile per il recupero dei canoni di locazione e per il risarcimento danni per la cessione a terzi dei beni presenti nell’ostello all’atto della chiusura risulterebbe non soltanto infruttuoso, ma anche oneroso per l’Ente ;
-

- che l'art.7 del contratto stipulato tra Comune e Cooperativa in data 18.07.1989, sul cui contenuto dovrebbe essere basata l'azione di risarcimento danni, per come formulato, potrebbe essere ritenuto eccessivamente oneroso ed iniquo per la Cooperativa e dunque passibile di eventuale impugnazione ad opera dei liquidatori;
- che infine, ove mai l'Ente, avendo intrapreso un'azione giudiziaria nei confronti della Cooperativa, avesse ottenuto un esito favorevole, tale giudizio resterebbe comunque improduttivo per via della messa in liquidazione della Cooperativa, alla quale concorrono tutti i creditori della stessa;

RICHIAMATA la nota n. 7122 del 10.10.2008, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica trasmette il Verbale in data 14.06.2008, relativo alla restituzione, da parte dei liquidatori della Cooperativa "La Provvidenza", del materiale residuo dalla gestione dell'Ostello della Gioventù;

RITENUTO opportuno e conveniente per l'Amministrazione, sulla base delle osservazioni e considerazioni espresse dall'Avv. Angela Sirianni nel suo parere legale, accogliere le proposte dallo stesso legale formulate, per come di seguito sintetizzate:

- accettare il pagamento, da parte dei Commissari Liquidatori della Cooperativa "La Provvidenza", della somma di Euro 3.010,00 ricavata dalla cessione a terzi dei beni di cui all'art. 7 del contratto stipulato con il Comune;
- non intraprendere azione legale per il recupero del credito relativo al mancato pagamento dei canoni di locazione;
- non intraprendere azione legale per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto dell'art. 7 del contratto Rep.6/89 del 18.07.1989;

VISTO il seguente parere favorevole di Regolarità Tecnica espresso in ordine alla presente proposta dal Responsabile Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del DLgs 267/2000: ***"Sulla base delle indicazioni del legale dell'Ente"***;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e per l'effetto:

DI PRENDERE ATTO del parere dell'Avv. Angela Sirianni del 23.06.08, in atti al n. 4589 del 25.06.2008, avente ad oggetto: "Comune di Soveria Mannelli/Cooperativa La Provvidenza in liquidazione", che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, accogliendo in toto le proposte in esso contenute e conseguentemente:

- accettare il pagamento, da parte dei Commissari Liquidatori della Cooperativa la Provvidenza, della somma di Euro 3.010,00, ricavata dalla cessione a terzi dei beni di cui all'art. 7 del contratto;
 - non intraprendere azione legale per il recupero del credito relativo al mancato pagamento dei canoni di locazione;
 - non intraprendere azione legale per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto dell'art. 7 del contratto Rep.6/89 del 18.07.1989.
-

Deliberazione della Giunta Comunale n° 111 del 10/10/2008

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
LEONARDO SIRIANNI

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 02/12/2008 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per N giorni consecutivi, dal 15 al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li 15

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del 15 ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/12/2008 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li 12/12/2008

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella